

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 15

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 4 giugno 2010, n. 96 e dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 giugno 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D13/13


Roma, 21 giugno 2013

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Onorevole Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui dal Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell' 8 marzo 2013.

Con i migliori saluti.

Dario Franceschini


RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 novembre 2009, stabilisce norme minime sul territorio comunitario per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento; norme applicabili dal 1° gennaio 2013, data in cui è prevista l'abrogazione, eccezion fatta per alcune disposizioni contenute negli allegati in vigore fino al 8 dicembre 2019, dell'attuale normativa di settore introdotta con la direttiva 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993, recepita in Italia con il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.

Il citato regolamento (CE) è stato adottato al fine di adeguare la normativa di settore a quanto indicato nei pareri scientifici resi dalle competenti Autorità internazionali, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Ufficio internazionale per le epizootie (UIE) e a quanto contenuto nei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in materia di sicurezza degli alimenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame, recante la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento comunitario, viene proposto in attuazione dell'articolo 23 del citato regolamento (CE) e nell'esercizio della delega conferita al Governo di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010.

Le sanzioni di cui al provvedimento in esame sono determinate sulla base dei principi di effettività, proporzionalità, dissuasività ed equità, nonché in analogia ai limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 267 del 2003 in materia di benessere delle galline ovaiole in allevamento e al decreto legislativo n. 151 del 2007 in materia di benessere animale durante il trasporto.

L'art. 1 (*Oggetto ed ambito di applicazione*) specifica l'oggetto del provvedimento, ossia la definizione della disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 e delinea il campo di applicazione, coincidente con quello del medesimo regolamento (CE), di cui si assumono le definizioni.

L'art. 2 (*Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni*) individua il Ministero della salute e l'azienda sanitaria locale territorialmente competente quali autorità **incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento**, nonché all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste dallo schema di decreto in esame (comma 1). Nel successivo comma si rinvia alle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Nell'ultimo comma si stabilisce, in linea generale, eccezion fatta per l'articolo 8, comma 1 del decreto in esame, che nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata sia aumentata sino alla metà e che sia disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.

L'art. 3 (*Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard*) stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per gli operatori che durante l'abbattimento e le operazioni correlate non risparmiano agli animali dolori, ansie o sofferenze altresì evitabili e, soprattutto, non adottano gli specifici provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento, quali ad esempio quelli atti a garantire agli animali conforto fisico e protezione mediante condizioni termiche adeguate e di pulizia, evitando loro cadute, scivolamenti, proteggendoli da ferite e fornendo loro quantità di cibo ed acqua adeguati ecc. (comma 1).

Al successivo comma 2 è prevista la medesima sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le strutture per l'abbattimento e le operazioni correlate siano progettate, costruite, mantenute o comunque utilizzate in modo da non garantire il rispetto delle precitate condizioni poste a protezione degli animali durante le fasi dell'abbattimento.



Al comma 3 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico della persona responsabile della macellazione eseguita secondo i metodi prescritti dai riti religiosi, che, in violazione dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento, non effettua i controlli sistematici per garantire che gli animali non presentino segni di coscienza o di sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobilizzazione e non presentino segni di vita prima di subire la preparazione o la scottatura.

Nel successivo comma 4 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell'operatore che, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento, omette di pianificare in anticipo l'abbattimento degli animali e le operazioni correlate, ovvero non effettua le suddette attività in conformità alle procedure operative standard.

Il successivo comma 5 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 a carico dell'operatore che ha predisposto procedure operative standard in violazione delle prescrizioni descritte nell'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento, quali, a titolo esemplificativo, relativamente allo stordimento, le procedure che non tengono conto delle raccomandazioni del fabbricante e non prevedono le misure da assumere nel caso in cui, nel corso di un controllo, un animale non risulta adeguatamente stordito.

Al comma 6 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 a carico dell'operatore che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento, non rende disponibili le procedure operative standard dietro richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Al comma 7 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l'operatore che, in violazione della disposizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento, impiega personale privo del certificato di idoneità attestante la capacità di eseguire dette attività conformemente alle norme di cui al regolamento in parola.

Al comma 8 sono contemplate due fattispecie sanzionatorie del medesimo importo da euro 2.000 a euro 6.000 riferibili all'operatore del settore degli animali da pelliccia. La prima violazione riguarda l'abbattimento degli animali da pelliccia e le operazioni correlate effettuati in violazione dell'articolo 7, paragrafo 3, primo periodo del regolamento senza la supervisione di una persona in possesso dell'apposito certificato di idoneità per le attività in parola. La seconda fattispecie sanzionatoria riguarda la mancata notifica, prevista all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento, secondo periodo, dell'abbattimento degli animali da pelliccia al Servizio veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente.

Nell'ultimo comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, a carico dell'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, non ottempera alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare le procedure operative standard, in particolare relativamente al rallentamento od alla interruzione della produzione.

L'art. 4 (Violazioni riguardanti le procedure di stordimento) stabilisce la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 2.000 a euro 6.000, a carico dell'operatore che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento, procede all'abbattimento degli animali senza previo stordimento ovvero in violazione delle prescrizioni e/o dei metodi relativi allo stordimento puntualmente elencati e descritti nell'allegato 1 del regolamento. Tale sanzione non si applica qualora si utilizzano particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, sempre a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello (comma 1).

Al comma 2 viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica al servizio veterinario dell'autorità sanitaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento.



Al comma 3 viene introdotta la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell'operatore che viola le disposizioni relative ai controlli sui metodi di stordimento descritti nell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento.

Nell'ultimo comma è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, non ottempera alla richiesta del servizio veterinario della azienda sanitaria locale territorialmente competente circa l'aumento della frequenza dei controlli da effettuare durante le operazioni di stordimento.

All'art. 5 (*Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento*) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per chiunque vende o fabbrica prodotti commercializzati o pubblicizzati come dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento senza le adeguate istruzioni per l'uso o, che, comunque, non contengono le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

Al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l'operatore che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, non provvede a far effettuare da personale all'uopo specificamente formato la manutenzione ed il controllo dei dispositivi impiegati per l'immobilizzazione o lo stordimento degli animali secondo le istruzioni del fabbricante. Alla stessa sanzione soggiace l'operatore che omette di tenere o di mettere a disposizione dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, qualora sia richiesto, il registro di manutenzione.

Al successivo comma 3 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell'operatore che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento, omette di rendere disponibile durante le operazioni di stordimento un dispositivo di riserva da utilizzare in sostituzione di quello iniziale in caso di mancato funzionamento di quest'ultimo.

L'ultimo comma contempla una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell'operatore che, in violazione dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento, omette di prevedere che gli animali collocati nei dispositivi di immobilizzazione siano immediatamente storditi o dissanguati a cura del personale all'uopo preposto.

L'art. 6 (*Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni*) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico del proprietario di animali destinati al consumo domestico privato, diversi dai volatili da cortile, conigli e lepri, che, in violazione dell'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento, procede alla macellazione ed alle operazioni correlate al di fuori dei macelli, omettendo di osservare le disposizioni relative all'abbattimento e le operazioni correlate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai metodi di stordimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1 e al livello di competenze richiesto per il personale di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (comma 1).

Alla stessa sanzione soggiace il proprietario degli animali destinati al consumo domestico privato, diversi dai volatili da cortile, conigli, lepri, suini, ovini e caprini, che nel procedere alla macellazione al di fuori dei macelli, viola le disposizioni relative ai metodi di stordimento di cui all'articolo 15, comma 3 e alle modalità di maneggiare gli animali di cui ai punti 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 3.2 dell'allegato III del regolamento (comma 2).

Sempre alla medesima sanzione soggiace il produttore che procede alla macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri nella medesima azienda agricola di allevamento per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carne al consumatore finale o nelle strutture locali di vendita al dettaglio, omettendo di osservare le disposizioni relative all'abbattimento e le operazioni correlate di cui all'articolo 3, paragrafo 1, ai metodi di stordimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, al livello di competenze richiesto per il personale che esegue l'abbattimento e le operazioni correlate di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (comma 3).

L'art. 7 (*Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi*) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per chiunque importa carni in assenza dell'attestato



comprovante l'osservanza di prescrizioni almeno equivalenti rispetto a quelle contenute nei capi II e III del regolamento, ossia quelle relative alle prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, ai metodi di stordimento ed ai relativi controlli, alle procedure operative standard, all'uso dei dispositivi di immobilizzazione e stordimento, ecc...

L'art. 8 (Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli) prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l'operatore che procede alla configurazione e alla costruzione di macelli, nonché alla relativa attrezzatura, non rispettando i requisiti indicati nell'allegato II del regolamento.

A riguardo si specifica che, fino all'8 dicembre 2019, detta sanzione si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura entrati in funzione dopo il 1° gennaio 2013 (comma I).

Al comma 2, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000, a carico dell'operatore che in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, omette di mettere a disposizione dell'autorità competente i dati relativi al numero massimo di animali per ciascuna linea di macellazione, le categorie di animali e il peso per i quali è consentito l'uso dei dispositivi di immobilizzazione o di stordimento etc. .

L'art. 9 (Violazioni riguardanti il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli) contempla a carico dell'operatore la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni disposizioni violata inerente il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli di cui all'articolo 15 ed all'allegato III del regolamento, ovvero, salvo che non si tratti di macellazione eseguita secondo rito religioso, contravviene al divieto di immobilizzare i bovini in maniera capovolta o in qualsiasi altra posizione innaturale, al divieto di sospendere o sollevare gli animali coscienti, di stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell'animale ecc.... (comma 1).

L'art. 10 (Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli) prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 dall'operatore che omette di adottare adeguate procedure di controllo nel macello, ovvero, che, pur adottandole, non contengono le indicazioni di cui all'articolo 16, paragrafi 2, 3 4 del regolamento, quali ad es. il nome del responsabile della procedura o gli indicatori atti a rilevare i segni di incoscienza o sensibilità degli animali, le circostanze in cui devono essere eseguiti i controlli, il numero di animali per ogni campione da esaminare durante i controlli, venga stabilita una frequenza di controlli che etc., (comma 1).

Al comma 2 è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per l'operatore che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, non ottempera alla richiesta del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente di aumentare la frequenza dei controlli nel macello.

All'art. 11 (Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale), comma 1 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 per l'operatore che, in violazione le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento, non procede alla designazione del responsabile della tutela del benessere animale per ogni macello.

Al comma 2 è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 a carico dell'operatore che, in violazione dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento, omette di specificare, nelle procedure operative standard del macello, le competenze del responsabile della tutela del benessere animale o, comunque, non rende edotto delle procedure il personale interessato.

Al comma 3 è prevista la stessa sanzione amministrativa pecuniaria per il responsabile della tutela del benessere animale che, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento, non tiene presso il macello il registro dei provvedimenti adottati per migliorare il benessere animale, ovvero non lo conserva per almeno un anno.

Al successivo comma 4 viene stabilito che le sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale non si applicano ai macelli con le caratteristiche di cui all'articolo 17, paragrafo 6 del regolamento.



L'art. 12 (*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*) prevede che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente decreto siano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'articolo 13 (*Disposizioni finanziarie*) introduce la clausola di invarianza finanziaria, poiché rispetto alla legislazione vigente non sono previsti ulteriori adempimenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

L'art. 14 (*Disposizioni transitorie e finali*) al comma 1 include la disposizione transitoria riguardante l'effettività della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 1. Mentre nei successivi commi 2 e 3 definisce, sulla base della tempistica disposta dal regolamento n. 1099/2009, la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, quella relativa all'applicazione delle disposizioni del provvedimento medesimo, nonché la data da cui decorrono gli effetti abrogativi verso il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Rispetto a quest'ultimo punto si segnala che la maggior parte delle disposizioni del decreto legislativo n. 333 del 1998 saranno abrogate con l'entrata in vigore del presente decreto, mentre le restanti (ossia quelle contenute negli allegati A e C rispettivamente riferite allo scarico degli animali dai mezzi di trasporto ed allo stordimento) saranno abrogate dal 8 dicembre 2019.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Referente: Dr. Daniele Nalin d.nalin@sanita.it - D.ssa Valeria Curella v.curella@sanita.it

Lo schema di decreto legislativo in allegato reca la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 ed è stato predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del citato regolamento (CE), nell'esercizio della delega conferita al Governo di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010.

La normativa comunitaria, infatti, prevede soltanto norme di diritto sostanziale, rinviando al singolo Stato membro la definizione di misure sanzionatorie, a condizione che le stesse vengano improntate sui principi di effettività, proporzionalità e dissuasività entro i limiti edittali definiti dalla legge comunitaria stessa.

Si rappresenta, inoltre, che il provvedimento in esame si è reso necessario poiché la normativa di riferimento, attualmente vigente costituita dal decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, di attuazione della direttiva 93/119/CE "relativa alla protezione degli animali durante la macellazione" che contemplava sia norme di diritto sostanziale che misure sanzionatorie, è stata superata dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 divenute applicabili dal 1 gennaio 2013, che dispone tra l'altro, l'abrogazione della citata direttiva n. 93/119/CE (cfr. articoli 28 e 30 del regolamento n. 1099/2009).

Si evidenzia, infine, che il presente schema di decreto legislativo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto contempla sanzioni amministrative pecuniarie la cui eventuale irrogazione, viceversa, produce gettito di entrata a favore della finanza pubblica. Mentre, con riferimento ai conseguenti adempimenti a carico dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, quali l'attività di accertamento e di eventuale irrogazione delle sanzioni, si rappresenta che gli stessi, già svolti ai sensi del decreto legislativo n. 333 del 1998, sono eseguiti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

Cant'ò



30 APR. 2013

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Ministri per le Politiche Europee e della Giustizia.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Referente: Dr. Daniele Nalin e-mail d.nalin@sanita.it; D.ssa Valeria Curella e-mail v.curella@sanita.it

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'obiettivo del presente schema di decreto legislativo, recante "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali" è quello di dare attuazione dell'articolo 23 del regolamento comunitario n. 1099/2009, in cui si prevede che, gli Stati membri stabiliscano la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione delle disposizioni ivi contenute e adottino tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'applicazione. Ciò, al fine di conferire una maggiore effettività alle stesse disposizioni regolamentari che, peraltro, sono divenute applicabili a partire dal 1° gennaio 2013. Pertanto, sulla base della legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010, che conferisce delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative, è stato predisposto il provvedimento in esame che stabilisce e determina sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie secondo i principi di effettività, di proporzionalità, di dissuasività, di equità, nonché in analogia ai limiti edittali delle sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo n. 267 del 2003 in materia di protezione delle galline ovaiole in allevamento e al decreto legislativo n. 151 del 2007 in materia di protezione animale durante il trasporto.

2) *Analisi del quadro normativo.*

Attualmente, la normativa vigente in materia di protezione animale nelle fasi dell'abbattimento, della macellazione e delle operazioni correlate è quella contenuta nel decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 e successive modificazioni, di recepimento di della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento, in cui si normano sia gli aspetti sostanziali di protezione animale di derivazione comunitaria comuni in tutti gli Stati membri, che quelli sanzionatori connessi alle violazioni delle citate disposizioni, la cui determinazione è rimessa alla competenza del singolo Stato membro.

Il citato decreto legislativo è costituito nel suo insieme da una serie di disposizioni atte a garantire che agli animali, allevati o detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché quelli abbattuti ai fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffuse, venga evitato qualsiasi dolore o sofferenza durante il loro trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, l'abbattimento e la macellazione. Ciò, anche mediante la previsione di un sistema sanzionatorio basato su sanzioni amministrative da comminare agli operatori del settore che violano le disposizioni di riferimento (articolo 15 del d.lgs. n. 333/1998 e successive modificazioni).

Tuttavia, l'entrata in vigore dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 contenenti, tra l'altro, delle novità in tema di sicurezza degli alimenti applicabile ai macelli (es. sottoporre i macelli a



7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento comunitario e internazionale, in quanto predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1099/2009.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sull'argomento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi di un provvedimento predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1099/2009.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si è ad oggi a conoscenza di eventuali analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione Europea. Inoltre, preme precisare che l'intervento normativo proposto non introduce, in materia sanzionatoria, livelli di regolazione superiori ai minimi imposti a livello comunitario. L'intervento normativo non introduce livelli di regolazione in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Al presente provvedimento si applicano le medesime definizioni del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, a cui si fa espresso rinvio (articolo 1, comma 3).



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti previsti nel provvedimento sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Nel testo in esame non sono state apportate modifiche o integrazioni a disposizioni vigenti mediante la tecnica della novella, in quanto si è proceduto all'abrogazione completa della precedente normativa di settore di cui al decreto legislativo n. 333 del 1998.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il presente schema di decreto legislativo dispone, all'articolo 14, comma 2, l'abrogazione espressa del decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, a far data dalla entrata in vigore del presente decreto, eccezion fatta per le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1 e parte II, paragrafi 1, 3 seconda frase, 6, 7, 8, 9 prima frase, e all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.B.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione è prevista per il 9 dicembre 2019, rimanendo in vigore soltanto l'articolo 2, comma 2. Inoltre il provvedimento in esame non produce effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non vi sono leggi delega vertenti sulla stessa materia.

7) Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione: non sono previsti atti successivi attuativi.

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

L'Amministrazione ha utilizzato i dati statistici già disponibili.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Amministrazione proponente:

Ministri per le Politiche Europee e della Giustizia.

TITOLO: Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali

Referente: Dr. Daniele Nalin d.nalin@sanita.it - D.ssa Valeria Curella e-mail v.curella@sanita.it

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

La normativa vigente in materia di protezione animale nelle fasi dell'abbattimento, della macellazione e delle operazioni correlate è contenuta nel decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333 e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 93/119/CE *relativa alla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento*, in cui sono disciplinati gli aspetti sostanziali di protezione animale di derivazione comunitaria comuni in tutti gli stati membri, nonché quelli sanzionatori connessi alle violazioni delle citate disposizioni di protezione la cui determinazione è rimessa alla competenza del singolo Stato membro.

Il citato decreto legislativo è costituito nel suo insieme da una serie di disposizioni atte a garantire che agli animali, allevati o detenuti per la produzione di carni, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché quelli abbattuti ai fini di profilassi e lotta contro le malattie infettive e diffuse, venga evitato qualsiasi dolore o sofferenza durante il loro trasferimento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, l'abbattimento e la macellazione. Ciò, anche mediante la previsione di un sistema sanzionatorio basato su sanzioni amministrative pecuniarie da comminare agli operatori del settore che violano le disposizioni di riferimento (articolo 15 del d.lgs. n. 333/1998 e successive modificazioni).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Il decreto legislativo n. 333 del 1998 e successive modificazioni, che costituisce il fulcro della normativa vigente in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento (sia relativamente agli aspetti sostanziali che sanzionatori) è divenuto di fatto inapplicabile dal 1° gennaio 2013, poiché a questa data, sono divenute efficaci ed immediatamente applicabili le norme di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 *relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*. Tale regolamento ha infatti disposto, all'articolo 28 l'abrogazione della direttiva 93/119/CE, eccezion fatta per alcune norme residuali la cui abrogazione è prevista per il 9 dicembre 2019. Ne consegue che tale citata norma rende di fatto inapplicabili anche le disposizioni di cui al menzionato decreto legislativo, in quanto provvedimento di recepimento della direttiva 93/119/CE.

L'adozione del regolamento comunitario n. 1099/2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 novembre 2009) si è resa necessaria poiché la normativa di settore di cui alla direttiva 93/119/CE appariva superata alla luce dei pareri scientifici resi dalle Autorità internazionali, quali l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e l'Ufficio



internazionale delle epizootie (UIE) in materia di protezione degli animali rispetto ai principali sistemi di stordimento e di abbattimento, nonché per recepire le modifiche introdotte dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 in materia di sicurezza degli alimenti.

Inoltre, la revisione delle norme mediante lo strumento regolamentare ha avuto l'ulteriore obiettivo di contrastare gli effetti negativi, in termini di concorrenza sleale tra gli operatori, conseguenti al disomogeneo recepimento della direttiva 93/119/CE nei diversi Stati membri.

Tuttavia, il regolamento comunitario disciplina soltanto gli aspetti sostanziali della protezione animale nelle fasi dell'abbattimento, della macellazione e delle operazioni correlate, rinviando al singolo Stato membro la definizione delle norme sanzionatorie, da improntare ai principi di effettività, dissuasività e proporzionalità.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il provvedimento in esame mira ad effondere una maggiore efficacia ed effettività alle norme del regolamento comunitario n. 1099/2009 divenute applicabili dal 1° gennaio 2013 in sostituzione di quelle di cui alla direttiva 93/119/CE. Ciò, mediante la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie dagli effetti dissuasivi, a cui, in determinate circostanze, è collegata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività del macello, da applicare in caso di accertamento delle violazioni delle disposizioni regolamentari a cura dei servizi veterinari delle AA. SS. LL. territorialmente competenti.

Con l'intervento normativo proposto si vuole indurre gli operatori del settore al rispetto delle norme di protezione animale, la cui osservanza contribuisce ad assicurare uno sviluppo razionale della produzione, favorire la realizzazione del mercato interno degli animali e dei prodotti di origine animale, nonché eliminare forme di concorrenza sleale.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

L'adozione dello schema di decreto legislativo in esame risponde all'obiettivo primario di assolvere ad un obbligo comunitario contenuto nello regolamento n. 1099/2009 (cfr. art. 23 del regolamento), nonché alla necessità di "colmare" il vuoto normativo circa disciplina sanzionatoria sulla protezione animale durante le fasi dell'abbattimento e della macellazione che si è venuto a creare a partire dal 1° gennaio 2013, data a decorrere dalla quale sono applicabili le disposizioni di cui al citato regolamento, con l'effetto di far risultare superata la precedente normativa di settore di cui al decreto legislativo n. 333 del 1998.

Con il provvedimento in esame si intende rendere gli operatori del settore maggiormente ottemperanti alle norme di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 poste a garanzia della protezione degli animali durante le operazioni di abbattimento, mediante l'utilizzo di precisi metodi di stordimento, di macelli configurati, costruiti ed attrezzati secondo puntuali e specifiche prescrizioni e con personale formato in modo appropriato. Ciò, attraverso la messa a punto di un sistema sanzionatorio dalla funzione essenzialmente dissuasiva rispetto a condotte non conformi alle norme di settore.

L'indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell'obiettivo sarà costituito dalla diminuzione nel tempo del numero delle sanzioni elevate dalle autorità competenti ad effettuare i controlli.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.



Destinatari dell'intervento normativo sono: gli operatori economici interessati ed il personale di cui si avvalgono nonché, relativamente ai soggetti pubblici competenti, il Ministero della salute, le autorità regionali e le Aziende sanitarie locali responsabili delle ispezioni.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Nell'ambito dell'istruttoria AIR sono state sentite le seguenti Amministrazioni centrali (Ministeri per gli Affari europei, della Giustizia, della Salute, dell'Economia e delle finanze, dello Sviluppo economico, delle Politiche agricole, alimentari e forestali e per gli Affari regionali il turismo e lo sport,), che hanno concordato sull'intervento regolatorio. Inoltre sono state informate le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le autorità competenti deputate all'accertamento delle violazioni sono i servizi veterinari delle AA. SS. LL., che non hanno fatto pervenire alcuna osservazione.

L'amministrazione non ha ritenuto necessario attivare alcuna procedura di consultazione con i rappresentanti di categoria, considerato che l'intervento sanzionatorio è volto a garantire il rispetto delle procedure previste dal regolamento comunitario.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO").

L'opzione di non intervento pone la problematica rappresentata alla lettera c) della sezione 1)

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

L'intervento regolatorio è previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010", con cui è stata conferita delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Nel merito la definizione delle disposizioni sanzionatorie è stata esercitata nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui alla legge comunitaria 2010 (che definisce i limiti edittali degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie), nonché del criterio di equità e non sono emerse praticabili alternative sul piano sanzionatorio stanti i limiti dell'ordinamento.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.

È stata condotta un'analisi di sanzioni per fattispecie assimilabili ai fini della definizione della disciplina sanzionatoria in coerenza con i criteri ordinamentali.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si rilevano svantaggi dell'intervento regolatorio.

Relativamente ai vantaggi, si rileva che l'intervento normativo conferendo una maggiore effettività ed efficacia alle norme del regolamento comunitario n. 1099/2009, produrrà una maggiore osservanza da parte degli operatori del settore delle norme del regolamento in argomento, con la conseguente presenza sul territorio nazionale di macelli in grado di assicurare un elevato livello di protezione degli animali.



C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

Non sono introdotti obblighi informativi.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.

Non si è proceduto ad alcuna comparazione per le motivazioni di cui alla sezione 4.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

Tenuto conto della natura e dell'obiettivo dell'intervento regolatorio volto ad effondere maggiore effettività alle norme comunitarie di cui al regolamento n. 1099 del 2009, mediante la definizione di un sistema sanzionatorio funzionale alla prevenzione/rimozione delle non conformità, si ritiene che non esistano fattori o condizioni che possano incidere sull'immediata attuazione dell'intervento normativo; ciò, in quanto lo stesso incide su strutture già abilitate ad effettuare i controlli ed a irrogare sanzioni e, pertanto, le stesse potranno operare immediatamente nel settore senza alcun aggravio per la finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

L'introduzione del sistema sanzionatorio, avendo l'effetto principale di dissuadere gli operatori del settore dal contravvenire alle norme del regolamento (CE), n. 1099/2009, ha un'evidente incidenza anche sul rispetto delle regole del mercato dell'UE, prima fra tutte la leale concorrenza tra gli Stati membri. Ciò, in quanto il procedimento in esame contribuisce ad una diffusione capillare su tutto il territorio dell'Unione di strutture e procedure operative uniformi ed omogenee, rispondenti ai requisiti comunitari, atte a garantire la protezione degli animali nelle fasi dell'abbattimento e della macellazione. In ogni caso l'intervento regolatorio non introduce livelli di regolazione in materia sanzionatoria superiori a quelli minimi imposti a livello comunitario.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetto responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto

Il Ministero della salute, le Regioni, nonché i servizi veterinari delle AA. SS. LL territorialmente competenti.

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità dell'intervento, oltre quella dell'inserimento dell'intervento nel sito internet istituzionale .

C) Gli strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto verranno attuati dalle autorità competenti (Ministero della salute, Regioni e AA. SS. LL. territorialmente competenti) con le risorse e le strutture già disponibili e nelle modalità già esistenti, mediante le verifiche ispettive all'uopo previste.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

A cura del Ministero della salute verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: chiarezza nell'interpretazione e



nell'applicazione norme; diminuzione delle non conformità rilevate e diminuzione delle sanzioni comminate.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2009 RELATIVO ALLE CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE LA MACELLAZIONE O L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2010 - ed in particolare l'articolo 1 con cui è stata conferita delega al Governo per l'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della suddetta legge per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

Visto il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1225/1977;

Visti il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile del 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile del 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, che modificano la normativa comunitaria applicabile ai macelli di cui alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993 relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Su proposta dei Ministri per gli affari europei e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Èmana

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo, di seguito denominato decreto, reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento, di seguito denominato regolamento.
2. Le sanzioni del presente decreto si riferiscono all'oggetto ed all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del regolamento.
3. Ai fini del presente decreto si assumono le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento.

ART. 2

(Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)

1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della salute e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.
2. Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.

ART. 3

(Violazioni riguardanti le prescrizioni generali per l'abbattimento e le operazioni correlate, la macellazione e le procedure operative standard)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le prescrizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 3 paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la persona responsabile della macellazione secondo le modalità di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non mette a disposizione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente le procedure operative standard in violazione dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.



7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore degli animali da pelliccia che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.

ART. 4

(Violazioni riguardanti le procedure di stordimento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000. La sanzione non si applica nel caso di utilizzo di particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel caso di macellazione di animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti religiosi, non comunica all'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente, per il successivo inoltro al Ministero della salute, di rispettare le condizioni previste dall'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'aumento della frequenza dei controlli di cui all'articolo 5 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.

ART. 5

(Violazioni riguardanti i dispositivi di immobilizzazione e di stordimento)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.



ART. 6

(Violazioni riguardanti le prescrizioni sull'abbattimento degli animali destinati al consumo domestico privato e sulla fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, alla stessa sanzione di cui al comma 2, soggiace l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento.

ART. 7

(Violazioni riguardanti le importazioni da Paesi terzi)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque importa carni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.

ART. 8

(Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000 ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. L'autorità competente che, in occasione di un successivo controllo, accerta il perdurare della non conformità della configurazione, della costruzione e dell'attrezzatura del macello dispone la sospensione dell'attività sino all'avvenuto adeguamento.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.

ART. 9

(Violazioni riguardanti il maneggiamento e le operazioni di immobilizzazione nei macelli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 15 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.

ART. 10

(Violazioni riguardanti le procedure di controllo nei macelli)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 16, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, non ottempera alla richiesta del Servizio veterinario della Azienda sanitaria locale territorialmente competente di modificare procedure di controllo di cui



all'articolo 16 del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 2.000 a euro 6.000.

ART. 11

(Violazioni riguardanti la figura del responsabile della tutela del benessere animale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.
4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle fattispecie relative all' articolo 17, comma 6, del regolamento.

ART. 12

(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza statale, per le violazioni previste dal presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

ART. 13 *(Disposizioni*

finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all' adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino all'8 dicembre 2019, l'articolo 8, comma 1, si applica esclusivamente ai nuovi macelli o a qualsiasi nuova configurazione, costruzione o attrezzatura che non sono entrati in funzione prima dello gennaio 2013.
2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 10 settembre 1998, n. 333, recante l'attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526, fatte salve le disposizioni di cui all'allegato A, parte I, paragrafo 1, e parte II, paragrafi 1,3, seconda frase, 6, 7, 8, 9, prima frase, e di cui all'allegato C, parte II, paragrafi 3.A.2), 3.B.1), 3.8.2), 3.B.4), 4.2) e 4.3), la cui abrogazione è stabilita dal 9 dicembre 2019.
3. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Prot: RGS 0021130/2013

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

Rep. Atti n. *89/CSA del 13 giugno 2013*

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 13 giugno 2013:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

VISTA la legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010", che, all'articolo 1, delega il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative;

VISTA la nota pervenuta in data 7 maggio 2013, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, nel testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta dell'8 marzo 2013;

VISTA la lettera in data 9 maggio 2013, con la quale lo schema di provvedimento indicato in oggetto è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 14 maggio 2013, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver formulato talune osservazioni sullo schema di decreto in esame, hanno rappresentato la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti al fine di poter avanzare specifiche richieste di modifiche dello schema medesimo;

CONSIDERATO che, nel corso del successivo incontro tecnico svoltosi il 21 maggio 2013, i rappresentanti dei Ministeri interessati e quelli delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano hanno concordato talune richieste di modifiche dello schema di provvedimento in parola;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*


CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto in parola con le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica del 21 maggio 2013 e contenute nel documento consegnato in seduta, Allegato A, parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dot. Graziano Delrio

Allegato A

CONSEGNA... SALUTE
DEL 13-6-2013



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/035/SR03/C7

BF

**PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA
SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL
REGOLAMENTO CE N. 1099/2009 DEL CONSIGLIO DEL 24 SETTEMBRE 2009
RELATIVO ALLE CAUTELE DA ADOTTARE DURANTE LA MACELLAZIONE O
L'ABBATTIMENTO DEGLI ANIMALI**

Punto 3) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime avviso favorevole sullo schema di D.lgs. con le modifiche concordate nel gruppo tecnico misto del 21 maggio 2013 e riportate di seguito:

TESTO SCHEMA DI DECRETO	EMENDAMENTI DELLE REGIONI
	Richiesta emendativa ritenuta accoglibile con riformulazione da parte dei Ministeri interessati e condivisa dalle Regioni
Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)	Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)
1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle prescrizioni del regolamento, nonché dell'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della Salute e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente.	1. Le Autorità competenti incaricate di garantire il rispetto delle norme del regolamento, nonché all'accertamento ed alla irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto sono il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell'ambito delle rispettive competenze.
	Richieste emendative ritenute accoglibili
Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)	Art. 2 (Autorità competente e procedimento di applicazione delle sanzioni)
3. fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 comma 1, nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente decreto la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la fattispecie violata è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi.	Dopo la parola "pecuniaria" cassare la parola "prevista"

Art. 6	
1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che viola le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1 , del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.	Cassare le parole "paragrafo 1"
Art. 11	
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile della tutela del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafo S , del regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro 1.000 a euro 3.000.	Sostituire le parole "paragrafo S" con le parole "paragrafo 5".
Art. 12 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)	Nella rubrica inserire dopo la parola "pecuniarie" le parole "di spettanza statale"
	Introdurre nel testo la seguente clausola di salvaguardia: "Nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano le presenti disposizioni si applicano nel rispetto degli Statuti e delle relative norme di attuazione".

Roma, 13 giugno 2013

